

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Priscilla Bortolin, componente;

avv. Mariela Carolina Ceballos, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 16.03.2026, tenutasi in Palmanova (UD), presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande n. 11/A (Ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 07/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico del Sig. MORINA Arjan

Il deferimento: Con atto di data 2.3.2026, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. **Arjan Morina**, *"all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD San Gottardo e in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dell'art. 4, comma 1 e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 1.1.0.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD San Gottardo, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere"*

La convocazione: Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 9 marzo 2026 è stata fissata l'udienza del 16.3.2026.

Il dibattimento.

Alla riunione del 16.3.2026 dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto, nonché il deferito, sig. Arjan Morina, il quale ha chiesto di poter definire la sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini:

- 3 giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali (pena base: 4 giornate).

Il rappresentante della Procura Federale ha aderito a tale istanza.

La motivazione.

La materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando provata dalla Procura Federale ed essendo anzi stata ammessa espressamente dall'interessato.

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale Federale Territoriale rileva infatti che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, dai quali è inconfutabilmente emerso che il sig. Arjan Morina, in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD San Gottardo del 1.10.2025, ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione kosovara alla F.I.G.C. in data 7.10.2025, con la quale si attesta che il calciatore sig. Arjan Morina è stato invece tesserato per la società KF Malisheva, alla medesima affiliata.

Premesso che il TFT Friuli Venezia Giulia, acquisito l'accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, si ritiene nello specifico congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all'accordo delle parti, anche in considerazione della successiva condotta del deferito, pienamente consapevole del disvalore di quanto oggetto di contestazione e comparso all'odierna udienza nella quale ha espressamente riconosciuto la condotta da cui è scaturito l'atto di deferimento.

L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi, alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al sig. Arjan Morina, aderisce alla richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 127 CGS e irroga allo stesso la sanzione della squalifica di 3 (tre) gare di squalifica da scontarsi in gare ufficiali (sanzione base gare 4), con definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi, alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione, e ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità e ai sensi dell'art. 53 CGS.

Il presidente, avv. Luca De Pauli

Il relatore, avv. Mariela Carolina Ceballos

Il Segretario, dott. Francesco Poiana